



# Ordinanza sui sistemi di informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare O-SIFAL

del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 45c capoverso 4, 45d capoverso 3 e 45f della legge del 1 luglio 1966<sup>1</sup> sulle epizootie (LFE);

visto l'articolo 62 capoverso 6 della legge del 20 giugno 2014<sup>2</sup> sulle derrate alimentari;

visto l'articolo 165g della legge del 29 aprile 1998<sup>3</sup> sull'agricoltura;

visto l'articolo 64f della legge del 15 dicembre 2000<sup>4</sup> sugli agenti terapeutici,

*ordina:*

## Sezione 1: Oggetto

### Art. 1

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina:

- a. il sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN);
- b. il sistema d'informazione per i risultati di controlli e analisi (ARES);
- c. il sistema d'informazione per i risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko).

<sup>2</sup> Essa comprende in particolare disposizioni riguardanti:

- a. le competenze;
- b. lo scopo e il contenuto dei sistemi d'informazione e delle fonti dei dati;
- c. i diritti di accesso;
- d. la comunicazione dei dati;
- e. il collegamento con altri sistemi d'informazione;

<sup>1</sup> RS 916.40

<sup>2</sup> RS 817.0

<sup>3</sup> RS 910.1

<sup>4</sup> RS 812.21

- f. il finanziamento dei sistemi d'informazione
- g. la protezione dei dati e la sicurezza informatica;
- h. l'archiviazione dei dati.

<sup>3</sup> Disciplina inoltre la valutazione e l'analisi di dati nell'ambito di competenza dell'USAV.

<sup>4</sup> ASAN, ARES e Fleko sono parti del sistema d'informazione centrale comune lungo la filiera agroalimentare comune all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

## Sezione 2: Scopo e contenuto dei sistemi d'informazione

### Art. 2 Scopo dei sistemi d'informazione

<sup>1</sup> ASAN serve al trattamento dei dati di cui la Confederazione e i Cantoni necessitano per l'adempimento dei loro compiti esecutivi negli ambiti della salute e della protezione degli animali, della sicurezza delle derrate alimentari, nonché per la gestione amministrativa.

<sup>2</sup> ARES serve al trattamento dei risultati:

- a. delle analisi di laboratori riconosciuti ai sensi dell'articolo 312 dell'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>5</sup> sulle epizoozie (OFE),
- b. del controllo ufficiale delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e delle aziende che impiegano derrate alimentari e oggetti d'uso, ad eccezione dei controlli dei macelli.

<sup>3</sup> ARES può essere inoltre utilizzato come interfaccia per la trasmissione dei dati di cui all'allegato 1 numero 2.3 dai sistemi d'informazione cantonali al sistema di valutazione e di analisi (art. 17).

<sup>4</sup> Fleko serve al trattamento dei risultati del controllo degli animali da macello e delle carni di cui all'articolo 57 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016<sup>6</sup> concernente la macellazione e il controllo delle carni.

### Art. 3 Contenuto dei sistemi d'informazione

<sup>1</sup> ASAN, ARES e Fleko contengono i seguenti tipi di dati:

- a. dati di base: dati che servono a identificare e categorizzare persone, aziende, aziende detentrici di animali e animali;
- b. dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione: dati rilevati nel quadro dei compiti d'esecuzione nei seguenti settori:
  - 1. salute degli animali,
  - 2. protezione degli animali,

<sup>5</sup> RS 916.401

<sup>6</sup> RS 817.190

3. sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso;
- c. dati di sistema: dati che servono alla gestione e all'adeguamento dei sistemi d'informazione alle esigenze esecutive;
- d. dati utenti: dati di autenticazione, ruoli assegnati agli utenti e impostazioni di base per l'utilizzo dei sistemi d'informazione.

<sup>2</sup> I cataloghi dei dati figurano negli allegati 1–3.

### **Sezione 3: Accesso ai dati, comunicazione dei dati e collegamento dei sistemi d'informazione**

#### **Art. 4** Servizi con diritto di accesso

<sup>1</sup> Nell'ambito dei loro compiti legali, i servizi seguenti possono trattare online i dati di ASAN, ARES e Fleko:

- a. l'USAV e l'UFAG: per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la protezione dagli inganni, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
- b. l'Amministrazione federale delle dogane (AFD): per garantire, in relazione al trasferimento di merci nel o dal territorio doganale, la sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, la sicurezza degli alimenti per animali, la protezione dagli inganni, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
- c. l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM): per garantire la salute e la protezione degli animali selvatici;
- d. l'Unità federale per la filiera alimentare (UFAL): per garantire la vigilanza sull'esecuzione della legislazione in materia di salute di vegetali, alimenti per animali, epizootie, protezione degli animali e derrate alimentari;
- e. le autorità cantonali d'esecuzione: per adempiere i compiti esecutivi nei settori della sicurezza delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso, della sicurezza degli alimenti per animali, della protezione dagli inganni, della salute e della protezione degli animali, di una produzione primaria ineccepibile nonché per adempiere i compiti cantonali in questi settori;
- f. i terzi incaricati dalle autorità cantonali d'esecuzione di adempiere i compiti esecutivi nei settori della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari: per adempiere i compiti conformemente al loro incarico;
- g. i laboratori riconosciuti ai sensi dell'articolo 312 OFE<sup>7</sup> : per adempiere ai loro obblighi di notifica;

- h. i servizi specializzati: per garantire la gestione dei sistemi, concedere i diritti di accesso e fornire supporto agli utenti.

<sup>2</sup> Gli amministratori di ASAN, ARES e Fleko possono trattare online i dati anche per garantire la gestione dei sistemi, concedere i diritti di accesso e fornire supporto agli utenti.

#### **Art. 5** Accesso ai dati di base

Se i compiti di cui all'articolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai dati di base:

- a. i collaboratori dell'USAV, dell'UFAG, dell'AFD, dell'UFAM e dell'UFAL;
- b. i collaboratori delle autorità cantonali d'esecuzione;
- c. i collaboratori di terzi incaricati dalle autorità cantonali d'esecuzione di adempiere i compiti esecutivi nei settori della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari;
- d. i collaboratori dei servizi specializzati e gli amministratori dei sistemi d'informazione.

#### **Art. 6** Accesso ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione

<sup>1</sup> Se i compiti di cui all'articolo 4 lo esigono, le seguenti persone possono accedere online ai seguenti dati raccolti durante l'esecuzione:

- a. i collaboratori dell'USAV, dell'UFAG, dell'AFD, dell'UFAM e dell'UFAL:
  - 1. ai dati raccolti durante l'esecuzione inseriti dalle proprie autorità,
  - 2. ai dati raccolti durante l'esecuzione inseriti dalle autorità cantonali d'esecuzione nell'ambito dei loro obblighi di notifica;
- b. i collaboratori delle autorità cantonali d'esecuzione:
  - 1. ai dati raccolti durante l'esecuzione inseriti dalle proprie autorità,
  - 2. ai dati raccolti durante l'esecuzione da unità amministrative cantonali diverse dalle proprie;
- c. i collaboratori di terzi incaricati dalle autorità cantonali d'esecuzione di adempiere i compiti esecutivi nei settori della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari: ai dati raccolti durante l'esecuzione, necessari ad adempiere ai compiti loro assegnati;
- d. i collaboratori dei laboratori riconosciuti: ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione inseriti dal proprio laboratorio;
- e. i collaboratori dei servizi specializzati e gli amministratori: a tutti i dati del rispettivo sistema raccolti nell'ambito dell'esecuzione.

<sup>2</sup> I detentori di animali, inclusi i macelli, e altri soggetti autorizzati possono consultare i dati sui risultati dei controlli degli animali da macello e del controllo delle carni in riferimento alla loro commestibilità nella banca dati sul traffico di animali

(BDTA) secondo l'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011<sup>8</sup>. I diritti di accesso sono retti dall'articolo 16 dell'ordinanza BDTA.

**Art. 7** Accesso ai dati di sistema e ai dati utenti

Se i compiti di cui all'articolo 4 lo esigono, gli amministratori possono accedere online ai dati di sistema e ai dati utenti.

**Art. 8** Concessione e revoca nonché esercizio dei diritti di accesso

<sup>1</sup> I collaboratori dell'USAV, dell'UFAG, dell'AFD, dell'UFAM, dell'UFAL, delle autorità cantonali d'esecuzione e dei laboratori riconosciuti nonché gli amministratori devono presentare una domanda scritta al servizio specializzato per avere accesso ai sistemi d'informazione o per ottenere un altro ruolo utente.

<sup>2</sup> Il servizio specializzato attribuisce i diritti di accesso a tempo indeterminato.

<sup>3</sup> Le autorità e i servizi con diritto di accesso notificano al servizio specializzato le persone che non lavorano più per loro. Il servizio specializzato revoca a queste persone i diritti di accesso.

<sup>4</sup> I diritti di accesso dei terzi incaricati dalle autorità cantonali d'esecuzione di adempiere i compiti esecutivi nei settori della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari devono essere definiti nell'incarico e sono attribuiti e revocati dalle autorità cantonali.

<sup>5</sup> L'accesso ai dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione di un'unità amministrativa cantonale diversa dalla propria avviene:

- a. per i dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione di ASAN e di Fleko nonché per i dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione di ARES, che riguardano il controllo ufficiale delle derrate alimentari, degli oggetti d'uso e delle aziende che impiegano derrate alimentari e oggetti d'uso: dietro attivazione dei dati corrispondenti da parte dell'unità amministrativa cantonale che ha inserito i dati;
- b. per i dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione di ARES, che riguardano le analisi dei laboratori riconosciuti: inserendo il numero BDTA dell'azienda o il numero di identificazione dell'animale interessato o il nome del detentore.

**Art. 9** Comunicazione di dati ad altre autorità

L'USAV, l'UFAG, l'UFAL, l'UFAM, l'AFD e le autorità cantonali d'esecuzione possono comunicare ad altre autorità i dati di ASAN, ARES e Fleko elettronicamente o in un'altra modalità appropriata, se le autorità ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti.

**Art. 10** Comunicazione di dati per scopi scientifici e statistici

L'USAV, l'UFAG, l'UFAL, l'UFAM, l'AFD e le autorità cantonali d'esecuzione possono comunicare a terzi i dati di ASAN, ARES e Fleko per scopi scientifici e statistici. Questi dati devono essere resi anonimi prima della divulgazione.

**Art. 11** Collegamento con altri sistemi d'informazione

ASAN, ARES e Fleko possono ottenere i dati da ciascuno degli altri due sistemi d'informazione e dai seguenti sistemi d'informazione:

- a. sistema d'informazione per i dati su aziende, strutture e contributi secondo gli articoli 2–5a dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>9</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr);
- b. sistema d'informazione per i dati di controllo secondo gli articoli 6–9 OSIAgr;
- c. banca dati sul traffico di animali secondo l'ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011<sup>10</sup>.
- d. registro delle imprese e degli stabilimenti secondo l'ordinanza del 30 giugno 1993<sup>11</sup> sul Registro delle imprese e degli stabilimenti;
- e. sistema d'informazione geografica secondo gli articoli 10–13 OSIAgr;
- f. banca dati centrale secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE (banca dati sui cani);
- g. sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria secondo l'ordinanza del 31 ottobre 2018<sup>12</sup> concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria.

**Sezione 4: Compiti dell'USAV, servizi specializzati e comitato misto****Art. 12** Compiti dell'USAV

<sup>1</sup> L'USAV assicura la gestione di ASAN, ARES e Fleko. È responsabile dei sistemi d'informazione e adotta in particolare le misure necessarie alla gestione economica.

<sup>2</sup> L'USAV svolge inoltre i seguenti compiti:

- a. conclude gli accordi con i fornitori di prestazioni che mettono a disposizione l'infrastruttura e i servizi informatici;
- b. conclude gli accordi di utilizzazione con i Cantoni;
- c. per ciascun sistema d'informazione gestisce un servizio specializzato;
- d. allestisce il preventivo annuo e il conto annuale;

<sup>9</sup> RS **919.117.71**

<sup>10</sup> RS **916.404.1**

<sup>11</sup> RS **431.903**

<sup>12</sup> RS **812.214.4**

- e. emana le disposizioni di tipo tecnico di cui all'articolo 22.

### **Art. 13** Servizi specializzati

<sup>1</sup> ASAN, ARES e Fleko dispongono ciascuno di un servizio specializzato.

<sup>2</sup> Ai servizi specializzati competono:

- a. la concessione, la gestione e la revoca dei diritti di accesso agli utenti;
- b. il supporto agli utenti e la loro informazione su aspetti tecnici e modifiche;
- c. lo svolgimento di corsi di formazione;
- d. gli adeguamenti tecnici e specialistici;
- e. il coordinamento e la sorveglianza degli incarichi affidati ai diversi fornitori di prestazioni;
- f. l'eliminazione di guasti in collaborazione con i fornitori di prestazioni;
- g. l'esame tecnico e contenutistico dei dati ripresi dai sistemi d'informazione.

<sup>3</sup> I servizi specializzati collaborano con i servizi specializzati dell'UFAG e con i rappresentanti delle autorità cantonali e dei macelli.

### **Art. 14** Comitato misto

<sup>1</sup> Il comitato misto per ASAN, ARES e Fleko si compone di quattro rappresentanti dell'USAV e cinque rappresentanti dei Cantoni. Esso provvede autonomamente alla propria organizzazione.

<sup>2</sup> Il comitato misto svolge i seguenti compiti:

- a. collabora all'allestimento del preventivo annuo per la gestione dei sistemi d'informazione;
- b. fornisce consulenza all'USAV in merito ad aspetti strategici, tecnici e finanziari legati alla gestione dei sistemi d'informazione;
- c. formula proposte per lo sviluppo dei sistemi d'informazione, istituisce gruppi di progetto e ne approva i risultati.

<sup>3</sup> Nel caso di sviluppi che si ripercuotono sui sistemi d'informazione dell'UFAG, il comitato misto coinvolge rappresentanti di questo ufficio.

<sup>4</sup> Può assegnare incarichi al servizio specializzato.

<sup>5</sup> Può ricorrere a esperti esterni per il trattamento di questioni specifiche.

### **Art. 15** Identitas SA

Il fornitore di prestazioni per Fleko è Identitas SA (art. 5 cpv. 1 lett. d dell'ordinanza del ...<sup>13</sup> concernente Identitas SA e la banca dati sul traffico degli animali).

<sup>13</sup> RS ...

## Sezione 5: Finanziamento

### Art. 16

<sup>1</sup> I costi di gestione di ASAN, ARES e Fleko sono sostenuti in ragione di un terzo dalla Confederazione e di due terzi dai Cantoni.

<sup>2</sup> I Cantoni partecipano ai costi per i servizi specializzati con un importo annuo complessivo pari a 350 000 franchi.

<sup>3</sup> I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base al numero di licenze che rendono possibile l'accesso ai sistemi d'informazione.

<sup>4</sup> Ciascun Cantone si assume il pagamento degli importi per almeno tre licenze di accesso. Se più Cantoni hanno un'autorità di esecuzione comune, il numero minimo di tre licenze si applica a questi Cantoni insieme ed essi si assumono il pagamento degli importi congiuntamente.

<sup>5</sup> Sono previsti contributi ridotti per le licenze supplementari.

<sup>6</sup> Il pagamento degli importi per le licenze è disciplinato nell'accordo di utilizzazione secondo l'articolo 12 capoverso 2 lettera b.

<sup>7</sup> Se il pagamento degli importi per le licenze non copre la quota dei Cantoni nei costi di gestione del sistema, l'importo residuo viene suddiviso tra i singoli Cantoni in proporzione alle licenze di cui dispongono.

## Sezione 6: Valutazione e analisi di dati

### Art. 17

<sup>1</sup> L'USAV gestisce il sistema di valutazione e di analisi della sicurezza alimentare e della salute pubblica veterinaria (ALVPH) per valutare e analizzare i dati del proprio ambito di competenza. Si valutano e si analizzano i dati:

- a. di ASAN, ARES e Fleko;
- b. dei sistemi d'informazione di cui all'articolo 11 lettere a–d e g;
- c. del sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali secondo l'ordinanza del 1° settembre 2010<sup>14</sup> concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali;
- d. dell'applicazione per il riconoscimento precoce dell'infestazione degli apiari con il piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*);
- e. dell'applicazione per il campionamento dei bovini al macello;
- f. della piattaforma utenti protezione dei consumatori;
- g. del sistema «Trade Control and Expert System» (TRACES) integrato nel sistema di gestione delle informazioni per i controlli ufficiali dell'UE di cui agli articoli 131–136 del regolamento (UE) n. 2017/625<sup>15</sup>;

<sup>14</sup> RS 455.61

- h. dell'applicazione per l'interfaccia tra il sistema per le dichiarazioni doganali dell'AFD e TRACES per la verifica automatizzata delle importazioni rispetto alle autorizzazioni valide e ai documenti veterinari secondo l'articolo 79a dell'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>16</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.

<sup>2</sup> I diritti di accesso ai dati in ALVPH sono retti dalle disposizioni legali che si applicano singolarmente ai sistemi di informazione e alle applicazioni. Per i dati che vengono trasmessi dai sistemi cantonali d'informazione ad ALPHV tramite l'interfaccia in ARES, si applicano i diritti di accesso di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b numero 1.

## **Sezione 7: Protezione dei dati, sicurezza dei dati e informatica, archiviazione e cancellazione dei dati**

### **Art. 18** Protezione dei dati, sicurezza dei dati e informatica

<sup>1</sup> L'USAV è responsabile del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati nonché di sicurezza dei dati e informatica. Per le misure organizzative e tecniche necessarie l'USAV emana regolamenti sul trattamento dei dati e formula disposizioni in materia di protezione dei dati nonché di sicurezza dei dati e informatica negli accordi di prestazione con i fornitori di prestazioni e negli accordi di utilizzazione con i Cantoni.

<sup>2</sup> Le autorità cantonali di esecuzione, i laboratori riconosciuti e i terzi incaricati dalle autorità cantonali di esecuzione di eseguire compiti di esecuzione nei settori della salute e della protezione degli animali nonché della sicurezza delle derrate alimentari sono responsabili del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati nonché di sicurezza dei dati e informatica nel loro settore. In particolare, garantiscono l'accesso sicuro ai sistemi d'informazione tramite misure tecniche e organizzative.

<sup>15</sup> Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2019/2127, GU L 321 del 12.12.2019, pag. 111.

<sup>16</sup> RS **916.443.10**

**Art. 19** Diritti delle persone interessate

<sup>1</sup> I diritti delle persone i cui dati sono trattati in ASAN, in ARES o in Fleko, in particolare i diritti in materia di comunicazione, rettifica e distruzione di dati, si fondano sulla legge federale del 19 giugno 1992<sup>17</sup> sulla protezione dei dati.

<sup>2</sup> La persona che intende far valere i propri diritti deve comprovare la propria identità e presentare istanza scritta all'autorità d'esecuzione del Cantone di domicilio o all'USAV.

**Art. 20** Rettifica di dati

Le autorità e i laboratori riconosciuti che hanno inserito o trasmesso i dati in ASAN, ARES o Fleko sono responsabili della rettifica dei dati inesatti.

**Art. 21** Conservazione, archiviazione e distruzione dei dati

<sup>1</sup> I dati di ASAN, ARES e Fleko devono essere conservati per un minimo di 10 anni e un massimo di 30 anni. Trascorsi questi termini devono essere distrutti. Prima di essere distrutti devono essere offerti all'Archivio federale. L'archiviazione dei dati è retta dalla legge federale del 26 giugno 1998<sup>18</sup> sull'archiviazione.

<sup>2</sup> I dati resi anonimi possono essere conservati oltre il termine di cui al capoverso 1.

**Sezione 8: Disposizioni finali****Art. 22** Disposizioni di tipo tecnico

L'USAV emana disposizioni di tipo tecnico in particolare su:

- a. la specificazione di interfacce e meccanismi di trasmissione dei dati ad altri sistemi d'informazione della Confederazione, ai sistemi d'informazione dei Cantoni e a terzi incaricati;
- b. le frequenze di trasmissione dei dati;
- c. la standardizzazione dei contenuti dei dati e degli elenchi di riferimento;
- d. requisiti tecnici e organizzativi per l'utilizzo;
- e. la forma e l'utilizzo del catalogo dei dati dei sistemi d'informazione.

**Art. 23** Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 4.

**Art. 24** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il...

<sup>17</sup> RS 235.1

<sup>18</sup> RS 152.1

«`$$$SmartDocumentDate`»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente / la presidente del Consiglio  
federale svizzero:

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato 1*  
(art. 3 cpv. 2)

## **Catalogo dei dati di ASAN**

### **1 Dati di base**

#### **1.1 Persone**

- 1.1.1 Nome, cognome, indirizzo, recapiti
- 1.1.2 Peculiarità della persona (funzione, qualifica, ruolo)
- 1.1.3 Attiva / inattiva nel sistema
- 1.1.4 Numero assegnato automaticamente dal sistema
- 1.1.5 Numeri utili a identificare la persona
- 1.1.6 Numero della competente autorità cantonale d'esecuzione

#### **1.2 Aziende**

- 1.2.1 Nome, indirizzo, informazioni sull'ubicazione
- 1.2.2 Categoria aziendale
- 1.2.3 Attiva / inattiva nel sistema
- 1.2.4 Numero assegnato automaticamente dal sistema
- 1.2.5 Numeri d'identificazione dell'azienda
- 1.2.6 Numero della competente autorità cantonale d'esecuzione
- 1.2.7 Dati strutturali dell'azienda
- 1.2.8 Dati per una caratterizzazione più precisa delle ubicazioni

#### **1.3 Animali**

- 1.3.1 Dati relativi ai singoli animali, quali specie, genere, razza, età, identificazione

#### **1.4 Relazioni tra unità (persone, aziende, animali)**

### **2 Dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione**

#### **2.1 Autorizzazioni**

- 2.1.1 Protezione degli animali
- 2.1.2 Salute degli animali
- 2.1.3 Sicurezza alimentare
- 2.1.4 Medicamenti veterinari
- 2.1.5 Professioni veterinarie

#### **2.2 Notifiche**

- 2.2.1 Protezione degli animali
- 2.2.2 Salute degli animali, comprese le epizootie
- 2.2.3 Sicurezza alimentare
- 2.2.4 Medicamenti veterinari

### 2.3 Controlli

- 2.3.1 Controlli forniti ad Acontrol o registrati in Acontrol
- 2.3.2 Altri controlli

### 2.4 Decisioni, misure e procedure relative alle misure

Tipi di misure	Procedure relative alle misure	Stato	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divieto di tenere animali</li> <li>- Confisca</li> <li>- Sequestro secondo il diritto in materia di epizootie</li> <li>- Sequestro secondo il diritto in materia di derrate alimentari</li> <li>- Revoca dell'autorizzazione</li> <li>- Fatturazione dei costi</li> <li>- Misura generale</li> <li>- Divieto di allevare animali</li> <li>- Sorveglianza veterinaria ufficiale</li> <li>- Eliminazione</li> <li>- Misure igieniche</li> <li>- Vaccinazione</li> <li>- Indennità per gli animali</li> </ul>	Diritto di audizione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bozza</li> <li>- Sottoposto</li> <li>- Parere pervenuto</li> </ul>	
	Decisione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bozza</li> <li>- Sottoposta con effetto sospensivo</li> <li>- Sottoposta senza effetto sospensivo</li> <li>- Rimedio giuridico adottato: opposizione</li> <li>- Rimedio giuridico adottato: reclamo/ricorso</li> <li>- In vigore</li> <li>- Revocata</li> <li>- Abrogata</li> </ul>	
	Contestazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bozza</li> <li>- Sottoposta</li> <li>- Revocata</li> <li>- Parere pervenuto</li> </ul>	
	Feedback	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fornito</li> <li>- Sottoposto</li> <li>- Revocato</li> <li>- Parere pervenuto</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedimento penale</li> <li>- Controllo di verifica</li> <li>- Notifica a un altro organo</li> <li>- Avvio di un altro processo</li> <li>- Nessuna misura</li> <li>- Notifica di epizootia all'USAV</li> </ul>	Nessuna procedura prevista	

### 2.5 Pendenze

### 2.6 Documenti

- 2.6.1 Modelli di documento
- 2.6.2 Documenti specifici per ogni unità elaborati in sede di esecuzione

**3      Dati di sistema**

3.1    Liste di riferimento

3.2    Modelli di rapporto

3.3    File log del sistema

**4      Dati utenti**

4.1    Identificazione dell'utente

4.2    Ruolo dell'utente

*Allegato 2*  
(art. 3 cpv. 2)

## **Catalogo dei dati di ARES**

### **1 Sorveglianza delle epizootie, lotta alle epizootie e monitoraggio della resistenza**

#### **1.1 Dati di base**

1.1.1 Identificazione e indirizzo dell'azienda di provenienza degli animali

1.1.2 Identificazione degli animali

#### **1.2 Dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione**

1.2.1 Committente

1.2.2 Numero di identificazione dell'animale e dell'azienda di provenienza

1.2.3 Indicazioni sul motivo dell'analisi

1.2.4 Indicazioni sul campione analizzato

1.2.5 Indicazioni sul risultato dell'analisi

#### **1.3 Dati di sistema**

1.3.1 Informazioni sul ricevimento della notifica in caso di trasmissione elettronica

1.3.2 File log del sistema

1.3.3 Liste di riferimento

#### **1.4 Dati utenti**

-

### **2 Sicurezza delle derrate alimentari**

#### **2.1 Dati di base**

-

#### **2.2 Dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione**

2.2.1 Controllo dei prodotti

2.2.1.1 Committente

2.2.1.2 Indicazioni sul campione analizzato

2.2.1.3 Indicazioni sul risultato dell'analisi

2.2.2 Controllo del processo

2.2.2.1 Committente

2.2.2.2 Indicazioni sull'ispezione

2.2.2.3 Indicazioni sul risultato dell'ispezione

## **2.3 Dati di sistema**

2.3.1 Informazioni sul ricevimento della notifica in caso di trasmissione elettronica

2.3.2 File log del sistema

2.3.3 Liste di riferimento

## **2.4 Dati utenti**

-

*Allegato 3*  
(art. 3 cpv. 2)

## **Catalogo dei dati di Fleko**

### **1 Dati di base**

- 1.1 Identificazione e indirizzo del macello
- 1.2 Notifiche dalla BDTA sulla macellazione di animali secondo l'allegato 1 lettera e, numero 2 lettera c, numero 3 lettera j e numero 4 lettera e dell'ordinanza BDTA<sup>19</sup>
- 1.3 Nome delle persone responsabili del controllo delle carni

### **2 Dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione**

#### **2.1 Informazioni generali**

- 2.1.1 Macello
- 2.1.2 Animale o gruppo di animali
- 2.1.3 Numero di animali controllati
- 2.1.4 Azienda di provenienza degli animali

#### **2.2 Risultati del controllo degli animali da macello**

#### **2.3 Risultati del controllo delle carni**

#### **2.4 Risultati sulla commestibilità**

### **3 Dati di sistema**

- 3.1 Informazioni sul ricevimento della notifica in caso di trasmissione elettronica
- 3.2 File log del sistema
- 3.3 Liste di riferimento

### **4 Dati utenti**

- 4.1 Identificazione dell'utente
- 4.2 Ruolo dell'utente



*Allegato 4*  
(art. 23)

## **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

I

L'ordinanza del 6 giugno 2014<sup>20</sup> concernente i sistemi d'informazione per il servizio veterinario pubblico è abrogata.

II.

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 23 aprile 2008<sup>21</sup> sulla protezione degli animali**

*Art. 79 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il servizio cantonale competente inserisce le notifiche e le misure ordinate nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) di cui all'ordinanza del...<sup>22</sup> sui sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare.

*Art. 209 cpv. 2*

<sup>2</sup>Esso può obbligare le autorità cantonali competenti a inserire le autorizzazioni e i risultati dei controlli ufficiali in ASAN.

### **2. Ordinanza del 18 agosto 2004<sup>23</sup> sui medicinali veterinari**

*Art. 33 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Oltre a registrare i dati relativi ai controlli di cui all'articolo 31, le competenti autorità cantonali inseriscono regolarmente nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione di cui all'ordinanza del...<sup>24</sup> sui sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare:

### **3. Ordinanza del 27 maggio 2020<sup>25</sup> sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari**

*Art. 6 cpv. 2*

<sup>20</sup> RS 2014 1691; 2015 4269; 2018 4353, 4543; 2020 2521

<sup>21</sup> RS 455.1

<sup>22</sup> SR ...

<sup>23</sup> RS 812.212.27

<sup>24</sup> SR ...

<sup>25</sup> SR 817.042

<sup>2</sup> Essi registrano regolarmente i risultati dei controlli nel sistema d'informazione dei risultati di controlli e analisi secondo l'ordinanza del...<sup>26</sup> sui sistemi informativi dell'USAV per la filiera agroalimentare. L'USAV determina il tipo e la forma di registrazione dei dati dopo aver consultato le autorità cantonali di esecuzione.

*Art. 19 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'autorità cantonale inserisce il numero di autorizzazione, compresi i codici e le voci di complemento, nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione ai sensi all'ordinanza del...<sup>27</sup> sui sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare.

#### **4. Ordinanza del 16 dicembre 2016<sup>28</sup> concernente la macellazione e il controllo delle carni**

*Art. 55 cpv. 3*

<sup>3</sup> I risultati dei controlli devono essere registrati nel sistema d'informazione per i dati sui controlli secondo gli articoli 6–9 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>29</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura.

*Art. 57 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'autorità cantonale d'esecuzione registra i risultati del controllo degli animali da macello e delle carni nel sistema d'informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e delle carni (Fleko) secondo l'ordinanza del...<sup>30</sup> sui sistemi informativi dell'USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFAL) o li fa trasmettere dal sistema del macello a Fleko. Devono essere registrati o comunicati i numeri BDTA dei macelli e i dati di cui all'allegato 2 numero 2 O-SIFAL.

#### **5. Ordinanza del 20 ottobre 2010<sup>31</sup> sul controllo del latte**

*Art. 6 cpv. 3, frase introduttiva*

<sup>3</sup> Essi registrano regolarmente nel sistema d'informazione per i risultati dei controlli e delle analisi (ARES) di cui all'ordinanza del...<sup>32</sup> sui sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare i seguenti dati:

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> L'USAV, il laboratorio nazionale di riferimento (art. 13) e le autorità cantonali di esecuzione hanno accesso ai dati relativi al controllo del latte registrati in ARES per il tramite del sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico rac-

26 SR ...

27 SR ...

28 RS **817.190**

29 RS **919.117.71**

30 SR ...

31 RS **916.351.0**

32 RS ...

colti nell'ambito dell'esecuzione di cui all'ordinanza del...<sup>33</sup> sui sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare.

## 6. Ordinanza del 27 giugno 1995<sup>34</sup> sulle epizoozie

*Art. 34 cpv. 6*

<sup>6</sup> Il veterinario cantonale registra il rilascio della patente per il commercio di bestiame nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione (ASAN) secondo l'ordinanza del...<sup>35</sup> sui sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare.

*Art. 35 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il veterinario cantonale registra la revoca o il mancato rinnovo della patente per il commercio di bestiame in ASAN.

*Art. 312 cpv. 2 lett. e*

<sup>2</sup> Un laboratorio è riconosciuto se:

- e. è collegato al sistema d'informazione per i risultati dei controlli e delle analisi (ARES) secondo l'ordinanza del...<sup>36</sup> sui sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare.

## 7. Ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011<sup>37</sup>

*Art. 4a* Dati sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni

La banca dati può accedere ai dati sui risultati del controllo degli animali da macello e su quelli del controllo delle carni riguardanti la commestibilità, di cui al capitolo 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016<sup>38</sup> concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC), dal sistema d'informazione sui risultati del controllo degli animali da macello e del controllo delle carni (Fleko) di cui all'ordinanza del...<sup>39</sup> sui sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare.

## 8. Ordinanza del 25 maggio 2011<sup>40</sup> concernente i sottoprodotti di origine animale

*Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>33</sup> SR ...

<sup>34</sup> RS **916.401**

<sup>35</sup> SR ...

<sup>36</sup> SR ...

<sup>37</sup> RS **916.404.1**

<sup>38</sup> RS **817.190**

<sup>39</sup> SR ...

<sup>40</sup> SR **916.441.22**

<sup>1</sup> Il veterinario cantonale inserisce i seguenti dati nel sistema d'informazione per i dati del servizio veterinario pubblico raccolti nell'ambito dell'esecuzione di cui all'ordinanza del...<sup>41</sup> sui sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare.

## **9. Ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>42</sup> sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura**

*Art. 27 cpv. 7*

<sup>7</sup> Per la pubblicazione dei dati sui controlli di cui all'articolo 6 lettera d provenienti dai settori della sicurezza alimentare, della salute degli animali e della protezione degli animali, di competenza dell'USAV, si applicano gli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del...<sup>43</sup> sui sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare.

41 SR ...

42 RS **919.117.71**

43 SR ...